



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Ufficio di Gabinetto*

e, p.c.

Alle Direzioni Generali degli Uffici scolastici  
Regionali LORO SEDI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
(protocollo\_dfp@mailbox.governo.it)

All' A.R.A.N.  
([relazionisindacali@aranagenzia.it](mailto:relazionisindacali@aranagenzia.it))

Alle Organizzazioni Sindacali  
ANP CIDA ([anp@anp.it](mailto:anp@anp.it))  
FLC/CGIL ([organizzazione@flcgil.it](mailto:organizzazione@flcgil.it))  
CISL-SCUOLA ([cisl.scuola@cisl.it](mailto:cisl.scuola@cisl.it))  
UIL-SCUOLA ([segreteria nazionale@uilscuola.it](mailto:segreteria nazionale@uilscuola.it))  
SNALS/CONFISAL ([info@snals.it](mailto:info@snals.it))

OGGETTO: Permessi sindacali – **Area V<sup>^</sup> della dirigenza scolastica** – Periodo 1.9.2015 – 31.8.2016 - Contratto Collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni - CCNQ 5.5.2014 – D.L. 90/2014, art.7 convertito dalla legge n.114 dell'11.8.2014.

In attuazione della normativa indicata in oggetto questa Amministrazione ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti per il periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 2016, tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo nell'**Area V<sup>^</sup> della dirigenza scolastica**.

Nel trasmettere l'allegato prospetto contenente il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale per il periodo 1.9.2015 - 31.8.2016, occorre precisare quanto segue.

**Permessi sindacali retribuiti**

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire, nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- l'espletamento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

Si invitano, pertanto, le OO.SS. in indirizzo, a comunicare ai Direttori Generali Regionali i nominativi dei dirigenti sindacali titolari della predetta prerogativa sindacale. Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per l'espletamento del mandato (artt.8-9-10 CCNQ 7.8.98) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art.11 CCNQ 7.8.98) **in quanto istituti facenti riferimento a separati contingenti diversamente determinati** ed al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni.

Si precisa inoltre che qualora le OO.SS. indicate nell'allegato prospetto, avessero già usufruito dall'1.9.2015 di permessi sindacali retribuiti, nell'area della dirigenza scolastica, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2016.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Ufficio di Gabinetto*

**Cumulo permessi sindacali retribuiti**

Il contratto collettivo nazionale quadro del 27.1.99, all'art.6, comma 1, prevede che i permessi sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali, non tenuti ad assicurare la continuità didattica, possono essere cumulati. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

**Permessi sindacali non retribuiti**

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle modalità e procedure previste dall'art.12 del citato Contratto del 7.8.98, si precisa che i dirigenti delle organizzazioni sindacali indicati all'art.10 hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

Le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei dipendenti di ciascuna organizzazione sindacale devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP come indicato dall'art.7, comma 1 del CCNQ 17.10.2014, che prevede, tra l'altro, .. "è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque **non oltre due giornate lavorative** successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti".

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. sull'art.2, punto 2 lett.c del CCNL per il personale dirigente dell'Area V del 15.7.2010 ove è previsto che i criteri di applicazione dei diritti sindacali sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa regionale.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (tel.06/58493309 -58492604 - Fax n.06/58492716 – e-mail: [gabmin.relationisindacali@istruzione.it](mailto:gabmin.relationisindacali@istruzione.it)).

IL VICE CAPO DI GABINETTO

*Rocco Pizzari*